



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cp.vibovalentia@lnd.it

posta certificata: vibovalentia@pec.crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2024 / 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 27 FEBBRAIO 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

ANAGRAFE FEDERALE - AGGIORNAMENTO DATI DI CONTATTO

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che è stata resa disponibile dai Sistemi Informativi della F.I.G.C. una nuova funzione che, attraverso il Portale Anagrafe Federale, permette alle Società di effettuare aggiornamento/correzione ai dati di contatto dei dirigenti, e specificatamente:

- Cellulare
- Mail

Per ogni modifica effettuata, il sistema traccia l'utente del sistema ANAGRAFE FEDERALE che l'ha effettuata (e.g. Legale Rappresentante o persona da questi autorizzata).

A tal fine, si allega il manuale utente ricevuto dalla F.I.G.C. e relativo alla funzione descritta.

Allegati

Si informano le società che sul C.U. 128 del C.R.Calabria possono essere consultati i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 10 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Conversione in Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 - (Milleproroghe);

CIRCOLARE N. 51 pubblicata dalla L.N.D. inerente la comunicazione del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa al termine di chiusura della funzionalità del registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (RASD) per gli aggiornamenti relativi all'anno 2024;

COMUNICATO UFFICIALE n. 338 pubblicato dalla L.N.D. inerente la Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2024/2025 - Primo Turno.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Avv. Luigi COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio IIRITANO | COMPONENTE. |
| - Avv. Carlo ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n. 54 del Sig. MIRKO Nicolino (Allenatore Società A.S.D. Briatico)

avverso il deliberato del G.S. Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 13.2.2025 (Squalifica allenatore Sig. MIRKO Nicolino per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il ricorrente;

RITENUTO

che dal referto di gara risulta che al minuto 26 del secondo tempo di gioco, in occasione dell'espulsione del capitano della squadra A.S.D. Briatico da lui allenata, spingeva leggermente l'arbitro e gli rivolgeva espressioni ingiuriose e per tale motivo veniva espulso dal campo ed allontanato dai propri giocatori, non intendendo lasciare il terreno di gioco.

Il ricorrente nega di essere venuto a contatto con il direttore di gara e di aver pronunciato le frasi offensive, sostenendo di essersi limitato a chiedere in modo del tutto garbato spiegazioni circa il provvedimento disciplinare adottato dallo stesso nei confronti del suo giocatore.

Tuttavia, ferma l'efficacia probatoria privilegiata che l'art. 61 CGS attribuisce al referto dell'arbitro, la ricostruzione offerta dal reclamante non spiega per quale motivo il direttore di gara abbia deciso di applicare nei suoi confronti la sanzione più grave dell'espulsione.

Equivoca, poi, il ricorrente nel ritenere che il rapporto arbitrale, con riferimento ai fatti accaduti e descritti, possa essere contraddetto ricorrendo alla prova che quei fatti non si siano verificati. È vero che il referto arbitrale non può assurgere a prova legale anche del quod non, ma ciò accade quando nella relazione dell'arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori i fatti non siano documentati.

Può darsi il caso, infatti, che l'attenzione del direttore di gara e degli assistenti sia assorbita dallo svolgimento dell'incontro e ciò impedisce di percepire ogni fatto verificatosi sul terreno di gioco.

In questo caso la prova di un evento non documentato, perché sfuggito, può essere desunta aliunde.

Nella specie, al contrario, il fatto è caduto sotto la diretta percezione dell'arbitro ed è stato dettagliatamente descritto nel rapporto di gara.

Resta da valutare l'entità del comportamento che, effettivamente, non appare di entità tale da meritare la sanzione ricevuta, posto che l'azione deve inquadrarsi in una condotta offensiva, priva dell'atteggiamento minaccioso individuato dal primo giudice.

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico di MIRKO Nicolino a TRE giornate effettive di gara;

dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PROSSIMO TURNO

GIRONE D – 6 Giornata Ritorno

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY GIRIFALCO	AMARONI 08	R	02/03/2025 15:00	152 COMUNALE "R. RICCIO"	GIRIFALCO	VIA BOCCACCIO
BRIATICO	SAN COSTANTINO CALABRO	R	02/03/2025 15:00	334 COMUNALE "S. NICOLA"	BRIATICO	STR. PROV. PER TROPEA - EX 522
FRANCICA	U.S. GIRIFALCO	R	02/03/2025 15:00	372 COMUNALE FRANCICA	FRANCICA	STRADA PROVINCIALE 77
NUOVA MEDIMO ORATORI	NUOVA A.D.A.	R	02/03/2025 15:00	245 COMUNALE DINAMI	DINAMI/MELICUCCA'	LOCALITA DELLA FROCCA
NUOVA VALLE	RICADESE	R	02/03/2025 15:00	316 COMUNALE "G. CANTAFFA"	VALLEFIORITA	VIA DELLO STADIO
POLISPORTIVA SPILINGA	FILANDARI CALCIO	R	02/03/2025 15:00	122 COMUNALE "G.BATTISTA"	SPILINGA	VIA PROVINCIALE

PROSECUZIONE GARA

Gara **RICADESE – SAN COSTANTINO CALABRO** del **16.2.2025 ore 15:00**

La prosecuzione della gara a margine, viene programmata per **Mercoledì 12 Marzo 2025 ore 15:00**

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

PROSSIMO TURNO

GIRONE F – 3 Giornata Ritorno

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MILETO	CITTA DI SERRA SAN BRUNO	R	01/03/2025 15:00	175 COMUNALE MILETO	MILETO	LOCALITA PIANO DI BRUNO
A.S.D. SERRESE 1973	PERNOCARI	R	02/03/2025 15:00	317 COMUNALE VALLELONGA	VALLELONGA	STRADA PROVINCIALE 51
NUOVA PARAVATI	COMPRESORIO VIBONESE	R	02/03/2025 15:00	175 COMUNALE MILETO	MILETO	LOCALITA PIANO DI BRUNO
POLISPORTIVA CESSANITI	NUOVA PANNAONI	R	02/03/2025 15:00	207 COMUNALE "A. BISOGNI"	CESSANITI	STRADA PROVINCIALE 80
REAL SORIANELLO	ZUNGRESE	R	02/03/2025 15:00	304 COMUNALE SORIANELLO	SORIANELLO	LOC. SAN TOMMASO
2022 MAIERATO	CITTA DI TROPEA	R	02/03/2025 15:00	358 COMUNALE MAIERATO	MAIERATO	VIA CAV. DI VITTORIO VENETO

VARIAZIONE CAMPO DI GIOCO SOCIETA 2022 MAIERATO

La società 2022 Maierato, giusta comunicazione, disputerà le proprie gare interne sul **Campo Sportivo Comunale di Maierato** sito in **Via Cav. Vittorio Veneto - Maierato (VV)**

RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/02/2025 (GARE DI RECUPERO)

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 2 Giornata - R			
BRIATICO	- AMARONI 08	1 - 1	
NUOVA MEDIMO ORATORI	- ACADEMY GIRIFALCO	4 - 2	
NUOVA VALLE	- FILANDARI CALCIO	4 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 5 Giornata - R			
AMARONI 08	- NUOVA MEDIMO ORATORI	0 - 1	
FILANDARI CALCIO	- ACADEMY GIRIFALCO	1 - 3	
NUOVA A.D.A.	- FRANCICA	1 - 0	
(1) RICADESE	- BRIATICO	7 - 0	
SAN COSTANTINO CALABRO	- POLISPORTIVA SPILINGA	0 - 0	
U.S. GIRIFALCO	- NUOVA VALLE	0 - 0	

(1) - disputata il 22/02/2025

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/02/2025 (GARE DI RECUPERO)

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 11 Giornata - A			
A.S.D. SERRESE 1973	- CITTA DI TROPEA	1 - 7	
REAL SORIANELLO	- CITTA DI SERRA SAN BRUNO	0 - 5	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 2 Giornata - R			
CITTA DI SERRA SAN BRUNO	- POLISPORTIVA CESSANITI	2 - 2	
(1) CITTA DI TROPEA	- MILETO	2 - 0	
NUOVA PANNACONI	- A.S.D. SERRESE 1973	4 - 1	
PERNOCARI	- REAL SORIANELLO	7 - 1	
ZUNGRESE	- COMPENSORIO VIBONESE	2 - 1	
(1) 2022 MAIERATO	- NUOVA PARAVATI	0 - 2	

(1) - disputata il 22/02/2025

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 26/2/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 16/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 16/ 2/2025 ACADEMY GIRIFALCO - POLISPORTIVA SPILINGA

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 36, letti gli atti ufficiali e il reclamo della società Polisportiva Spilinga con il quale, la reclamante, lamentava un irregolare partecipazione alla gara da parte di un giocatore presente in distinta come riserva;

la società Academy Girifalco, avrebbe utilizzato durante il corso del secondo tempo il calciatore n° 6 De Fazio Antonio nato il 11/8/1994;

RILEVATO

- che il referto arbitrale riporta il numero delle sole tre sostituzioni che la società Academy Girifalco ha effettuato nel secondo tempo regolamentare ma non vi è indicato il n°6 così come segnalato dalla società reclamante;
- che è pacifico che entrambe le società abbiano disputato la gara con un numero di undici elementi ciascuno, e che quanto lamentato dalla reclamante, inerisce un calciatore regolarmente tesserato e pur presente in distinta, anche se tra le riserve, per cui, ammesso che quest'ultimo abbia preso parte alla gara, ma non riportato nel referto arbitrale, atto fidefacente, tale circostanza non ha alterato il regolare andamento della gara
- che, di fatti l'eventuale omissione, potrebbe essere addebitata ad un mero errore o ad una estrema buona fede da parte delle parti in causa, per cui, nel caso in specie, non emerge alcun intento fraudolento;

P.Q.M. - DELIBERA

- 1) Rigettare il reclamo ed incamerare il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva;
- 2) Omologare il risultato della gara Academy Girifalco - Polisportiva Spilinga 1-1 acquisito sul campo

gara del 16/ 2/2025 RICADESE - SAN COSTANTINO CALABRO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 36, letti gli atti ufficiali e il reclamo della società San Costantino Calabro, con il quale, la reclamante chiede di disporre la prosecuzione della gara dal primo minuto del secondo tempo ed ogni altro provvedimento opportuno per l'insussistenza dei motivi addotti dall'arbitro per la sua sospensione;

RILEVATO

- che dal referto arbitrale si evince che al termine del primo tempo i tesserati della società San Costantino Calabro e persona non autorizzata e non presente in distinta anche se tesserata con la predetta società, creavano un trambusto ed un clima minaccioso nei confronti dell'arbitro, che riusciva a raggiungere gli spogliatoi grazie al fattivo intervento dei tesserati della società ospitante;
- che, una volta raggiunto lo spogliatoio, l'arbitro chiudeva la porta e questa veniva ripetutamente colpita con violenti pugni ma, lo stesso non riusciva ad individuarne gli autori del gesto;
- che nel frattempo giungevano sul posto due carabinieri per placare gli animi e ristabilire una serenità ambientale; gli stessi, dopo le incombenze di rito, preannunciavano al direttore di gara di dover lasciare l'impianto di gioco poiché impegnati in altri servizi, appresa detta notizia, l'arbitro, non sentendosi nelle condizioni di serenità e di equilibrio psicologico per portare a termine l'incontro, ne decretava la definitiva sospensione, dopo di che, veniva scortato dagli stessi militari presenti, fino al termine del territorio di loro giurisdizione;
- che, nei fatti così come descritti dall'arbitro, a parte lo stato di prostrazione psicofisica dovuta al clima incandescente che si era creato al termine del primo tempo di gioco, non vi sono altri fatti o dati obiettivi dai quali ricavare una condizione di non agibilità ambientale per la prosecuzione della gara, non è possibile che per un mero stato soggettivo, non accompagnato da altre evidenze, quantomeno minacciose, possa esser sospesa una gara perché altrimenti il disputarsi di una competizione è lasciata al mero arbitrio del direttore di gara;

P.Q.M. - DELIBERA

- 1) Accogliere il reclamo e accreditare sul conto della società reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva
- 2) Disporre la prosecuzione della gara sospesa sul punteggio di 1-0 a favore della società Ricadese, mediante il calcio d'inizio del secondo tempo di gioco a favore della società San Costantino Calabro, che attaccava verso la porta più lontana agli spogliatoi.

GARE DEL 19/ 2/2025**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' - AMMENDA**€ 100,00 BRIATICO**

Poichè per tutta la durata dell'incontro, propri sostenitori facevano esplodere numerosi mortaretti sotto la tribuna, fuori dal terreno di gioco, senza conseguenze.

€ 30,00 FILANDARI CALCIO

Per ritardata presentazione della distinta di gara.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/ 3/2025**

DE STEFANI FILIPPO GIOVANN (ACADEMY GIRIFALCO)

Per proteste avverso decisioni arbitrali.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

VALLONE FRANCESCO (BRIATICO)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MANDIANG IDRISSA (AMARONI 08)

TOT GIOVANNI (NUOVA VALLE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MAZZEO CRISTIAN (BRIATICO)

RIGA ANNUNZIATO (BRIATICO)

CIMATO FRANCESCO (FILANDARI CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARONZOLO FRANCESCO (BRIATICO)

COLOMBO DANILO (BRIATICO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUNO ROCCOLUIGI (AMARONI 08)

CANTAFFA GIACOMO (AMARONI 08)

LANZELLOTTI NATALE (AMARONI 08)

RUGGIERO PIETRO (AMARONI 08)

SCIDA PASQUALE (BRIATICO)

GARE DEL 22/ 2/2025**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PROSTAMO EDOARDO GIUSEPPE (BRIATICO)

Poichè al 45° minuto del secondo tempo profferiva platealmente frasi ingiuriose ed offensive nei confronti del direttore di gara, reiterando tale comportamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione mentre faceva rientro negli spogliatoi.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

ZANGONE FRANCESCO (BRIATICO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCIDA PASQUALE (BRIATICO)

GARE DEL 23/ 2/2025**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MAZZITELLI ANTONIO (SAN COSTANTINO CALABRO)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BORELLO PASQUALE (FILANDARI CALCIO)
FIGLIUZZI MICHELE (NUOVA A.D.A.)

GUERRERA ALESSANDRO (FILANDARI CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MONDELLA FRANCESCO (FRANCICA)
GRECO ANTONINO (NUOVA MEDIMO ORATORI)
CARRA FILIPPO (SAN COSTANTINO CALABRO)
ROSANO DAVIDE (U.S. GIRIFALCO)

CAMARA ADAMA (NUOVA A.D.A.)
CARCHEDI SALVATORE (SAN COSTANTINO CALABRO)
DEVITO LUCA (U.S. GIRIFALCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

RUGGIERO PIETRO (AMARONI 08)

PUGLIESE GIOVANNI (POLISPORTIVA SPILINGA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CRUPI VINCENZO (NUOVA A.D.A.)
FRANZE ROBERTO (NUOVA MEDIMO ORATORI)
CURCILLO FRANCESCO (NUOVA VALLE)

GHIGLIONE MEDINA MATEO (NUOVA A.D.A.)
CANTAFFA GIOVANNI (NUOVA VALLE)

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARE DEL 26/ 1/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/ 1/2025 NUOVA PANNACONI - ZUNGRESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, visto il C.U. N°33 del 6/2/2025, visto il provvedimento n°50 della Corte Sportiva di Appello Territoriale presente sul C.U.123 del 18/2/2025 con il quale, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale competente per le decisioni del caso in merito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla società Zungrese;

- letti il reclamo, le memorie difensive e gli allegati presentati da entrambe le società;
- sentito il direttore di gara a chiarimenti, come previsto dall'art. 50 comma 4 del C.G.S.;

RILEVATO

- che nella gara in epigrafe, ha preso parte come da distinta allegata dalla società Nuova Pannaconi il calciatore n°7 Ruffa Francesco nato il 9/10/1998 identificato con documento C.I. n° CA48197QU;
- che, per come segnalato dalla società reclamante, ha preso parte alla gara il giocatore Ruffa Francesco nato il 26/11/2005, identificabile con il documento di C.I. N° CA48197QU, utilizzata invece dalla società Nuova Pannaconi per l'identificazione di Ruffa Francesco nato il 9/10/1998;
- che a seguito di accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria il calciatore Ruffa Francesco nato il 26/11/2005, risulta essere tesserato dalla società Nuova Pannaconi con decorrenza 29/01/2025, data successiva alla disputa della gara,
- che alla suddetta gara abbia preso parte il Ruffa Francesco nato il 26/11/2005, lo si evince con certezza dalla visione del suo documento di identità che, non può essere quello del calciatore Ruffa Francesco nato il 09/10/1998 poiché, presa visione del documento di identità di quest'ultimo, questi è completamente diverso nella fisionomia;

Considerato, che nella suddetta gara vi ha preso parte un calciatore non tesserato per la squadra ospitante e che veniva indicato in maniera scorretta sulla distinta di gara come Ruffa Francesco nato il 09/10/1998, regolarmente tesserato per la società Nuova Pannaconi, mentre il calciatore Ruffa Francesco nato il 26/11/2005, alla data della disputa della gara, risultava essere in posizione irregolare di tesseramento;

che tali fatti integrano l'ipotesi nella quale la società Nuova Pannaconi ha schierato e fatto prendere parte alla gara di cui trattasi un calciatore che non vi aveva titolo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 50 comma 4 e 10 comma 6 lett. A del C.G.S.

DELIBERA

- 1) Accogliere il reclamo e accreditare sul conto della società reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva
- 2) Infliggere alla società Nuova Pannaconi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) Comminare alla società Nuova Pannaconi l'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00);
- 4) Squalificare per una gara effettiva il calciatore della società Nuova Pannaconi, Ruffa Francesco nato il 26/11/2005
- 5) Inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Nuova Pannaconi, Sig. Rosario Auteri fino al 06/03/2025 quale firmatario della distinta di gara

GARE DEL 16/ 2/2025**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****gara del 16/ 2/2025 A.S.D. SERRESE 1973 - CITTA DI SERRA SAN BRUNO**

Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 36, letti gli atti ufficiali e il reclamo della società Serrese 1973 con il quale, la reclamante ha chiesto irrogarsi, alla squadra avversaria, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 poiché la società Città di Serra San Bruno avrebbe utilizzato durante il corso della gara il calciatore il Sig. Andreacchi Pasquale, nato il 22/05/1996, il quale, a dire della reclamante, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe, in quanto espulso nella gara di recupero del 9/2/2025 Città di Serra San Bruno – Pernocari Calcio;

RILEVATO

- che il Sig. Andreacchi Pasquale, indicato in distinta con il N°7, nato il 22/5/1996 risulta essere inserito nella distinta di gara presentata dalla società Città di Serra San Bruno in merito alla gara sopra citata del 9/2/2025; e che lo stesso, nella medesima gara, non è stato sanzionato con alcun provvedimento per come risulta dal referto arbitrale;

Considerato che, per quanto in atti, il calciatore Andreacchi Pasquale aveva titolo a partecipare alla gara in questione, pertanto, quanto esposto dalla società reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara;

P.Q.M. - DELIBERA

- 1) Rigettare il reclamo ed incamerare il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva;
- 2) Omologare il risultato della gara Serrese 1973 - Città di Serra San Bruno 0-5, acquisito sul campo

GARE DEL 19/ 2/2025**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

MANDARANO ANTONIO

(A.S.D. SERRESE 1973)

Poichè al 37° del primo tempo, a seguito del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, profferiva frasi gravemente offensive al direttore di gara, nel contempo, tentava di aggredire l'arbitro, non riuscendovi, grazie al fattivo intervento dei suoi compagni di squadra; lo stesso, durante l'intervallo, nei pressi dello spogliatoio, continuava ad inveire platealmente contro l'arbitro con frasi gravemente minacciose.

GARE DEL 22/ 2/2025**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTE**AMMONIZIONE (II INFR)**

LA ROSA GIUSEPPE

(CITTA DI TROPEA)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GODANO MORRIS

(CITTA DI TROPEA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CALABRIA GIANLUCA

(CITTA DI TROPEA)

COLACE DOMENICO

(MILETO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DJAU MAMADU

(CITTA DI TROPEA)

MUZZOPAPPA NICOLA

(MILETO)

FURCI LEONARDO

(NUOVA PARAVATI)

GALATI MICHELE

(NUOVA PARAVATI)

AMMONIZIONE (II INFR)

MUZZOPAPPA ROBERTO	(MILETO)	NICOLACI FRANCESCO	(NUOVA PARAVATI)
--------------------	----------	--------------------	------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

HENAO GUERRERO JOEL	(MILETO)	SCHIMMENTI GIUSEPPE	(MILETO)
CERAVOLO NUNZIO	(2022 MAIERATO)		

GARE DEL 23/ 2/2025**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ASSISTENTE ARBITRO**AMMONIZIONE (I INFR)**

GUERRERA DANIELE	(NUOVA PANNACONI)
------------------	-------------------

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FERA LUCA	(A.S.D. SERRESE 1973)	MAMONE STEFANO	(ZUNGRESE)
RAFFA GIOACCHINO	(ZUNGRESE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CEESAY HAGIE	(A.S.D. SERRESE 1973)	SIMONETTI GREGORIO	(COMPENSORIO VIBONESE)
--------------	-----------------------	--------------------	------------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

PURITA DAVIDE FILIPPO	(COMPENSORIO VIBONESE)
-----------------------	------------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

LA BELLA ANTONIO	(COMPENSORIO VIBONESE)	VARONE MICHELE	(NUOVA PANNACONI)
PUGLIESE DANIELE	(POLISPORTIVA CESSANITI)	RAMONDINO GIUSEPPE	(POLISPORTIVA CESSANITI)

AMMONIZIONE (I INFR)

SALLAH ADAMA	(CITTA DI SERRA SAN BRUNO)	GALATI STEFANO	(COMPENSORIO VIBONESE)
PISANI ANTONIO	(COMPENSORIO VIBONESE)	RANIERI FRANCESCO	(NUOVA PANNACONI)
LO MORO PIETRO	(POLISPORTIVA CESSANITI)	PANETTA SALVATORE	(POLISPORTIVA CESSANITI)
CRISTOFALO FRANCESCO EM	(ZUNGRESE)	PURITA ALESSIO	(ZUNGRESE)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro 14 giorni dalla pubblicazione dello stesso specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA IL 27 FEBBRAIO 2025
